

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI, VERIFICA E ACCERTAMENTO DELLE RICHIESTE IN AUTOCERTIFICAZIONE

1. In merito alle richieste di esonero per maternità il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce che in linea generale la validità dell'esonero e quindi l'imputazione dello scampo dei 20 CFP riconosciuti dalla normativa, ciò anche in coerenza con la funzionalità attuale del portale Im@teria, avverrà con incidenza nell'anno solare in cui è ricompresa la data del parto.

In via particolare, considerata la variabilità delle condizioni connesse con la gravidanza e/o post-parto, l'interessato, nel caso di nascite ricomprese nel mese di novembre e dicembre oppure nel mese di gennaio e febbraio potrà richiedere il caricamento dell'esonero di validità annuale pari a 20 CFP, nel primo caso per l'anno successivo e nel secondo caso per l'anno precedente all'anno di nascita.

2. Per quanto agli esoneri connessi con il punto 7 lettera b) "malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi continuativi" e lettera c) "altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità" delle Linee Guida, il Consiglio dell'Ordine individua la possibilità nel riconoscimento di particolari situazioni di esonero per quanto alla lettera b) con idonea dimostrazione della riduzione dell'attività professionale attraverso certificati, relazioni ed autocertificazioni; Per quanto alla lettera c) in aggiunta alla documentazione sopraelencata si ritiene sia necessario comunque descrivere le cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità che qual ora siano connesse ad esigenze familiari saranno valutate esclusivamente se inerenti a parenti entro il primo grado o a situazioni affettive (convivente) appositamente documentate.
3. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce di far pervenire alla valutazione del Consiglio oltre alle richieste di esonero dalla Formazione Professionale Continua, le richieste in autocertificazione degli iscritti derivanti dalla casistica di cui al punto 5.3 delle Linee Guida sulla Formazione Professionale Continua inerenti Master Universitari, Dottorati e Assegni di ricerca e Lauree specialistiche al fine dell'attribuzione dei relativi crediti con delibera Consigliare da potersi determinare con documentazione completa.
4. Il Consiglio dell'Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena stabilisce inoltre di far pervenire alla valutazione del Consiglio le richieste in autocertificazione degli iscritti

inerenti tutti i corsi abilitanti non espressamente previsti al punto 6.7 delle Linee Guida (sicurezza, VVFF, acustica) salvo successive modifiche ed integrazioni al fine dell'attribuzione dei relativi crediti con delibera Consigliare. Mentre per il riconoscimento delle istanze di corsi abilitanti previsti dal punto 6.7 (sicurezza, VVFF, acustica) si procederà alla verifica puntuale della singola istanza circa al contenuto, alla documentazione ed al mezzo di invio dell'attività autocertificata ai fini della convalida finale del credito.

5. Si precisa inoltre che relativamente al comunicato n° 4 del 29/10/2015 relativo al caricamento delle istanze nel portale Im@teria connesso con invio di documento di identità e consegna via PEC, per le istanze pervenute prima del 30/10/2015 le stesse verranno valutate singolarmente e se nel caso richieste le integrazioni necessarie. Per le istanze pervenute successivamente alla data del 30/10/2015 saranno ritenute nulle in mancanza dell'invio con PEC e in mancanza del documento di identità.
6. Si precisa inoltre che per il periodo precedente alla introduzione dell'invio con PEC da parte della piattaforma le istanze pervenute correttamente anche senza invio con PEC si confermano convalidate fermo restando un controllo a campione a fine triennio nel merito dell'istanza e del contenuto formativo.
7. Si definisce come termine ultimo per l'invio delle istanze in autocertificazione del triennio sperimentale 2014-2016 il 31/12/2016.
8. A chiarimento della nota informativa n° 5 del dicembre 2015, il Consiglio dell'Ordine ritiene di considerare non necessaria la redazione con firma digitale della dichiarazione ufficiale firmata prodotta in automatico dal sistema Im@teria con conseguente invio tra gli allegati alla PEC; ritenendo valido e sufficiente a qualificare la titolarità della dichiarazione, l'invio con PEC personale, unito da copia del documento d'identità.
9. Per il riconoscimento delle Mostre in autocertificazione si ritiene di consentire il caricamento di biglietti di accesso che riguardano attività, materie, autori e tematiche attinenti e comprese nelle casistiche di cui al punto 3 delle Linee Guida sulla Formazione Professionale Continua; comprendendovi in via indicativa e non esaustiva mostre di fotografia, pittura, scultura e arte. Resta fermo che il controllo di merito e di contenuto afferente alla formazione dell'architetto dell'attività autocertificata verrà effettuato nell'ambito dei controlli previsti come indicati in calce al presente documento.

Si ricorda che l'attività formativa autocertificata dagli iscritti e qualificata attraverso il sito di Im@teria sarà sottoposta a verifica formale e di merito, di completezza e corretta

organizzazione al momento dell'immissione e che qualora l'attribuzione definitiva dei CFP sia sottoposta al giudizio del Consiglio la stessa non verrà verificata se incompleta e carente dei requisiti necessari per l'esatta valutazione. La mancata integrazione della documentazione richiesta a completamento dell'istanza nei termini indicati e comunque utili per il riconoscimento dei crediti nell'ambito dell'anno formativo o del triennio di riferimento, potrà conseguire il mancato riconoscimento dei CFP richiesti.

Da tale metodo sistematico e relativo ad attività oggettivamente rilevanti sotto il profilo dei CFP richiesti il Consiglio dell'Ordine Architetti PPC FC ritiene di escludere le mostre per le quali, verificati gli alti numeri di autocertificazione, si provvederà ad un controllo speditivo funzionale al mero e veloce caricamento nella posizione del singolo iscritto senza che tale procedura ne significhi l'avvenuto controllo di merito.

Resta inteso che la verifica di merito delle attività autocertificate relative alle mostre, con definitivo riconoscimento dei CFP autocertificati, verrà effettuato in sede di eventuale controllo delle singole posizioni formative degli iscritti derivante, da richieste di controllo da parte di terzi interessati, di organi giudiziari, di enti territoriali e dalle attività di monitoraggio e controllo che l'Ordine Territoriale attiverà alla fine del triennio formativo secondo le eventuali linee di indirizzo condivise con la Conferenza degli Ordini e con il CNAPPC.

Le indicazioni sopra esposte sono state redatte utilizzando come documento di indirizzo le Linee Guida approvate dal CNAPPC in data 26/11/2014